Conto corrente con la Posta

SERIE SPECIALE

Anno 85° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, sabato 13 maggio 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 22 del 26 aprile 1944 della Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - la data del Decreto del Capo del Governo, relativo alla nomina del Commissario per l'Istituto Poligrafico dello Stato, 13 febbraio 1944 va rettificata in 23 febbraio 1944.

Nel n. 26 del 10 maggio 1944 all'undicesimo rigo del 1 comma dell'art. 4 del Decreto del Capo del Governo 30 aprile 1944 relativo alla « Indennità di requisizione per i locali adibiti ad uso di uffici delle amministrazioni centrali ecc. » dove si legge articolo 4 deve intendersi articolo 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 127

Autorizzazione all' Ente Autonomo per l' Acquedotto Pugliese ad imporre una addizionale al prezzo dell'acqua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, con il quale si affida all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese la costruzione e gestione delle fognature nei Comuni serviti dall'acquedotto stesso;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'art. 4 del R. decreto-legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 74, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

« Per far fronte alle spese di gestione delle fognature l'Ente è autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta.

La misura e le norme di applicazione dell'addizionale e le eventuali variazioni sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente da approvarsi dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con quelli dell'Interno e delle Finanze.

In dipendenza dell'assunzione della gestione da parte dell'Ente vengono soppressi i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli artt. 247 e segg. del testo unico per la finanza locale ».

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data del 1 gennaio 1944, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dao a Salerno, il 12 aprile 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - REALE - JUNG - DE CARO

Visto *Il Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO LEGGE 12 aprile 1944, n. 128.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 che detta norme per la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, della Guerra, della Finanza, dell'Industria, Commercio e Lavoro, delle Comunicazioni, e, dell'Agricoltura e Foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1

All'art. 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 3 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1396, è sostituito il seguente:

« Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale una spesa non superiore alle lire 200.000,00 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, che sarà sostituito da un certificato dell'Ingegnere Direttore, confermato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile o di altro Ufficio Tecnico governativo dirigente che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale allorchè l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 200 mila.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto sarà rilasciato dall'Ispettore Capo Superiore di cui all'art. 2 comma 1, lettera a).

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dai Ministeri della Guerra, della Marina, e della Aeronautica per i quali restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro per i Lavori Pubblici è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 12 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - SICILIANI - DE CARO - ORLANDO
SANDALLI - DE COURTEN - LUCIFERO - CORBINO

Visto *Il Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 13 aprile 1944, n. 129

Aumento assegni di cancelleria per le RR. Navi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1774 che approva il Regolamento sugli assegni speciali di bordo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, che approva il Regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della R. Marina;

Visto l'art. 1 n. 3 della legge 31 gennaio 1926, 100 e successiva modificazione;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Tabella allegata al Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della R. Marina, approvato con il R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156 è sostituita da quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina e dal Ministro delle Finanze.

Art. 2

Gli assegni di cancelleria indicati nell'anzidetta tabella s'ntendono al netto delle riduzioni, di cui ai RR. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, addì 18 aprile 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Tabella M

ASSEGNI DI CANCELLERIA

(Art. 27 del Regolamento)

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
A	1	Comando in Capo di Armata	2.100.00
	2	Comando in Capo di Squadra	1.575.00
	3	Comando di Divisione e Comando Sommergibili	525.00
	4	Comando di Flottiglia e gruppi navali corrispondenti	175.00
	5	Comando di Squadriglia e gruppi navali corrispondenti . . .	105.00
	6	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1200 uomini	700.00
	7	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1200 uomini	525.00
	8	Unita la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 900 uomini	420.00
	9	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini	350.00
	10	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini	280.00
	11	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini	210.00
	12	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini	175.00
	13	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74	140.00

N. d'ordine		COMANDI DI FORZE NAVALI E UNITA' DEL R. NAVIGLIO	Quote mensili
	14	Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini	87.50
	15	Unità la cui tabella di armamento prevede un aquipaggio inferiore a 20 uomini . . . . (esclusi i M.A.S.)	35.00
B		Per i Comandi navali da cui direttamente dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:	
	1	Per ogni Squadra	175.00
	2	Per ogni Divisione	150.00
	3	Per ogni Flottiglia o gruppo navale corrispondente	70.00
	4	Per ogni Squadriglia o gruppo navale corrispondente	28.00
	5	Per ogni Unità	17.50
C		Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A:	
	1	Gruppi composti di 10 unità, o meno	87.50
	2	Gruppi composti di oltre 10 unità	122.50

Visto d'ordine nostro:

LI MINISTRO DELLE FINANZE
JUNG

IL MINISTRO DELLA MARINA
DE COURTEN

R. DECRETO 9 maggio 1944.

Nomina del Presidente della Commissione Unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12-4-44, n. 101.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 29/B;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9;

Visto il R. decreto-legge 12 aprile 1944, n. 101;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il Dott. Prof. Adolfo Omodeo, Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, è nominato Presidente della Commissione unica di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 apirle 1944, n. 101.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 9 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO

TESTI VITTORIO *gerente*

M. Spadafora Linotypografia — *Salerno*